

Nota Ufficio Legale Flc Cgil nazionale

Sentenza Cassazione vertenza recupero anno 2013

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13618 del 21.05.2025 che si allega ha deciso il ricorso proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito avverso la sentenza n. 66 del 2024 della Corte di Appello di Firenze accogliendolo e decidendo nel merito per il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e "senza effetti di tipo economico". Come noto, infatti, la Corte di Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi sulla questione relativa agli effetti del blocco delle progressioni economiche introdotto a seguito del DL 78/2010, recepito nel DPR 122/2013 e quindi protratto per tutto l'anno 2013.

Detta sentenza, già nella massima è evidente come sia espressione del principio di contenimento della spesa pubblica soprattutto in un periodo, quale quello attuale, ove l'Amministrazione Scolastica con i propri iniqui provvedimenti è stata causa di un aumento di oneri a carico dello Stato per il pagamento delle spese legali su vertenze nate su lesioni ingiustificate dei diritti dei lavoratori (mancato pagamento carta docente, mancato pagamento indennizzo ferie, mancato pagamento CIA e RPD etc etc).

La Corte, infatti, ha precisato come l'annualità del 2013 concorra a determinare la complessiva anzianità del lavoratore, ma in difetto di intervento della contrattazione collettiva sul punto, l'annualità dl 2013 non può essere fatta valere ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. E ciò sia perché la ratio della normativa era quella del contenimento della spesa, sia perché nelle tornate contrattuali successive non è stato previsto niente in merito.

Dopo una ricostruzione del quadro normativo e contrattuale nel quale si è inserita la questione ed una presa di distanza da precedenti orientamenti tanto che i giudici affermano *"sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali"*, hanno concluso come un'analisi puntuale delle norme debba portare ad escludere il riconoscimento degli effetti economici del riconoscimento dell'anno 2013 che non può che avere rilevanza ai soli fini giuridici e ciò anche per diversi istituti contrattuali, come mobilità, partecipazione a concorsi e dichiarazione di soprannumerarietà nelle graduatorie di istituto.

Alla luce della pronuncia in commento si ritiene che il chiarimento offerto dalla Suprema Corte e che la FLC Cgil attendeva al fine di non avviare una nuova vertenza con esiti incerti ponga fine alle rivendicazioni, sotto il profilo economico, dei lavoratori, docenti ed ATA che avevano intenzione di far valere detto anno giudizialmente. I Tribunali infatti, verosimilmente, si atterranno alla pronuncia in commento tanto che in molte sedi giudiziarie le udienze sono state rinviate proprio al fine di conoscere l'orientamento della Cassazione.

22 maggio 2025